

leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

3. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 4.

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Sostituzione del difensore*) - 1. L'istante ammesso al patrocinio a carico dello Stato, qualora venga meno il rapporto fiduciario con l'avvocato designato ai sensi della presente legge, può rivolgere istanza alla commissione per una nuova designazione.

2. La commissione provvede ai sensi dell'articolo 3.

4. 1. Bonito.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui

ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tal fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

4. 01. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2000, n. 217, è inserito il seguente:

9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

4. 02. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « lire otto

milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire 10.890.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 18.000.000 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (Requisiti per l'ammissione al patrocinio) - 1. Ha diritto al patrocinio interamente a carico dello Stato chi deve svolgere una o più attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia pari o superiore al 50 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi.

2. Ha diritto altresì al patrocinio a carico dello Stato chi deve svolgere una attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia superiore al 30 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi. In tale caso la quota di spesa ammessa a rimborso è pari alla metà.

3. Non possono accedere alle provvidenze della presente legge coloro i quali:

a) hanno un reddito familiare netto superiore a lire 60 milioni;

b) hanno subito condanne per reati di criminalità organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per i medesimi reati;

c) hanno un tenore di vita oggettivamente contrastante con il reddito familiare denunciato.

4. La somma di lire 60 milioni di cui al comma 3 è rivalutata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base del tasso di svalutazione monetaria registratosi nello stesso periodo.

5. L'onere prevedibile dell'attività difensiva è calcolato dalla commissione con riferimento alle spese previste dalla legge ed agli onorari medi previsti per la tipo-

logia di assistenza legale per la quale è stato richiesto il patrocinio a carico dello Stato.

5. 1. Bonito.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1° luglio 2001.

5. 2. La Commissione.

(Approvato)

**SUBEMENDAMENTO
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5. 01.**

All'articolo aggiuntivo 5.01, sopprimere la parola: necessarie.

0. 5. 01. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « strettamente necessarie » sono soppresse.

5. 01. Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 6.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « consulenti tecnici di parte, » sono inserite le seguenti: « soggetti che

svolgono investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai sensi del l'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (*Delibere e poteri della commissione*) - 1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

2. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, con riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata ratifica da parte della commissione del provvedimento provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo, salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad esso effettuati.

3. Nel caso che lo reputi necessario, e ove sia possibile in relazione alla specifica fattispecie, la commissione, prima di deliberare, può ordinare l'esibizione di documenti alle parti interessate e a terzi soggetti pubblici o privati, nonché comparizione personale delle parti per chiarimenti e per accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale, avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle Forze di polizia e della Guardia di finanza.

4. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, la commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa senza indulgo rapporto alla procura della Repubblica competente perché valuti se essi integrino ipotesi di reato.

6. 1. Bonito.

Al comma 1, sostituire le parole da: soggetti che svolgono investigazioni fino alla fine del comma con le seguenti: investigatori privati autorizzati.

6. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 38 delle norme delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie con le seguenti: nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del quinto libro.

6. 3. La Commissione.

(A.C. 5477 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (*Documentazione*) - 1. Chi è ammesso al gratuito patrocinio deve annualmente produrre alla commissione la denuncia dei redditi e il certificato di stato di famiglia al fine di consentire il controllo del permanere delle condizioni per fruire del diritto. In luogo di tali documentazioni l'interessato può produrre dichiarazione sostitutiva.

2. L'omessa presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto al

gratuito patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e comunicata immediatamente all'interessato il quale, entro cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o la dichiarazione sostitutiva.

3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso in qualsiasi forma al gratuito patrocinio, subisce variazioni del reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la commissione provvede alla revoca del provvedimento di ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al costo presumibile della controversia, lo consentano.

4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio accertamenti per rilevare la permanenza dei requisiti per il concesso gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi indicati dall'articolo 3, comma 3.

7. 1. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova ».

7. 2. La Commissione.

(*Approvato*)

(*A.C. 5477 – sezione 8*)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 8.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « un secondo difensore di fiducia » sono aggiunte le seguenti: « , eccettuati i casi in cui

si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. (*Modalità di pagamento del difensore*) - 1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, determina le procedure di anticipazione e di pagamento delle spese e degli onorari a carico dello Stato, di recupero di spese ed onorari nell'ipotesi di esito favorevole delle controversie e di condanna della controparte non assistita alla rifusione delle stesse, di cui alla presente legge, nonché le modalità di formazione e di costituzione degli uffici amministrativi di supporto delle commissioni.

8. 1. Bonito.

(*A.C. 5477 – sezione 9*)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. (*Ammissione all'accoglienza del patrocinio*) - 1. Gli enti, le istituzioni pub-

bliche, le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione competente, specificando la giurisdizione e il tipo di procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo annuo per il quale si obbligano.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati ai sensi della presente legge.

3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accolto del patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri, ammette il richiedente all'accoglito del patrocinio, entro i limiti dell'importo annuo dichiarato.

4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.

9. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 10.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « la sua famiglia anagrafica » sono aggiunte le seguenti: « nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare; ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 (*Agevolazioni per i soggetti che si accollano il patrocinio*) - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:*

*« *l-bis*) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone fisiche »;*

b) dopo il comma 2 dell'articolo 65, è inserito il seguente:

*« *2-bis*. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.*

10. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 11.***Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11. (*Abrogazioni*) - 1. La legge 30 luglio 1990, n. 217, ed il testo di legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono abrogati.

11. 1. Bonito.**(A.C. 5477 – sezione 12)****ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE****ART. 12.**

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 3. Se l'istante è straniero per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1 accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 12.***Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12. (*Sanzioni*) - 1. Chiunque ottenga ovvero mantenga l'ammissione al patrocinio a carico totale o parziale dello

Stato senza averne i requisiti è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale.

2. L'avvocato il quale ometta di riferire alla commissione l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il corretto mantenimento della provvidenza prevista dalla presente legge è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio dell'Ordine, per non meno di sei mesi.

3. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che richiede ovvero riceve compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio professionale di appartenenza, per non meno di un anno.

12. 2. Bonito.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: accompagnata fino alla fine del comma.

12. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso , sostituire le parole da: accompagnata fino alla fine del comma con il seguente periodo: . L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato in quella.

12. 3. La Commissione.**(Approvato)****(A.C. 5477 – sezione 13)****ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE****ART. 13.**

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Copertura finanziaria*) - 1. Al'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2001, lire 15 miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 2. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. - 1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dal comma 3 può anche essere prodotta, entro quaranta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. »

13. 1. Pisapia.

(A.C. 5477 – sezione 14)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione, di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 14 della presente legge, questa può essere sostituita da un'autocertificazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimere.

***15. 1. Copercini.**

Sopprimere.

***15. 2. Bonito.**

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « previste dai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal comma 1 ».

15. 01. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le

parole da: « con le sanzioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto conseguente l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile ».

15. 02. La Commissione.

(*Approvato*)

(A.C. 5477 – sezione 15)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 16

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

* **16. 1.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **16. 2.** Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 16)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 17

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, » sono inserite le seguenti: « a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Bonito.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali può revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato. »

17. 01. La Commissione.

(*Approvato*)

(A.C. 5477 – sezione 17)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 18

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5 » sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 18)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 19.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « 4, comma 4, » sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 19)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 20.

1. L'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Nomina del difensore*). — 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di fiducia. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, l'interessato può nominare due difensori di fiducia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20 - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza ».

20. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 20)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Nomina di consulenti, sostituti e investigatori*). — 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

2. Il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

Sopprimere lo.

21. 1. Bonito.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice

competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva.

21. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 21)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 22.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1, lettera c), dell'articolo 5 »; le parole: « o a presentare la prescritta documentazione » sono sostituite dalle seguenti: « o a presentare la documentazione richiesta ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 22.

Sopprimere lo.

22. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 22)

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 23.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole:

« al consulente tecnico » sono inserite le seguenti: « o all'investigatore privato autorizzato ».

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « al consulente tecnico, » sono inserite le seguenti: « all'investigatore privato autorizzato, ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 23.

Sopprimarlo.

23. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 23)

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 24.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato nella misura indicata dallo stesso ove la relativa richiesta abbia ottenuto il visto di congruità dal consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.

Sopprimarlo.

24. 1. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'Ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili.

2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 8, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge.

24. 2. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:

2-bis. L'aver l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.

24. 05. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente capo: « CAPO II — PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.

ART. 15-bis. (*Istituzione del patrocinio*). - 1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

ART. 15-ter. (*Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*). - 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni.

2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato.

3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'istituto centrale di statistica, dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel biennio precedente.

ART. 15-quater. (*Domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*). - 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

2. La domanda, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve.

3. La domanda è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione.

ART. 15-quinquies. (*Contenuto dell'istanza*) - 1. La domanda prevista dall'articolo 15-quater è redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se già pendente, cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 15-ter;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini del-

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1; la domanda è accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, ove il giudice precedente o il Consiglio dell'ordine competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista.

4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.

5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 è causa di inammissibilità dell'istanza.

ART. 15-sexies. (*Effetti dell'ammissione*).
1. L'ammissione alla difesa a spese dello Stato per una determinata causa od affare, si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tal caso l'interessato non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, l'ammissione alla difesa a spese dello Stato produce i seguenti effetti:

a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare a riguardo del quale ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;

b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma di vigenti leggi e regolamenti;

c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;

d) gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad essi al riguardo dovute sono, a loro domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa alla difesa a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga ad essere revocata ai sensi del successivo articolo;

e) sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della precedente lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici necessari per gli oggetti di cui sopra, nonché le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni;

f) si fanno con annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni per gli oggetti sudetti, su presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;

g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salvo la ripetizione dalle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 del codice civile, e dalla stessa parte ammessa alla difesa a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;

h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 515-*quinquiesdecies*, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa alla difesa a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dall'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario;

i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.

ART. 15-septies. (*Iscrizione a debito di onorari ed indennità*) - 1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità dovute all'avvocato sono, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

ART. 15-octies. (*Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali*) - 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 15-nones. (*Sanzioni*) - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-ter corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, è punito con la reclusione

da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto conseguo l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio; la condanna importa la revoca, da disporsi immediatamente, prevista dall'articolo 15-*terdecies*, nonché il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-*octies*.

ART. 15-decies. (*Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato*) - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta la domanda di cui all'articolo 15-*quater*, il Consiglio dell'ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile la domanda, è trasmessa all'interessato, al giudice precedente e al Direttore regionale delle entrate competente.

3. Il direttore dell'ufficio regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-*quinquies*, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiero, il direttore dell'ufficio regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 15-*novies*.

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.

5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza, sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

ART. 15-undecies. (Ammissione da parte del giudice) - 1. Se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile la domanda, questa può essere proposta al giudice.

2. Il giudice decide sulla domanda unitamente al merito. Si applicano, anche in tal caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-novies.

ART. 15-duodecies. (Nomina del difensore e del consulente tecnico). 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.

ART. 15-terdecies. (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca l'ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposto dal Consiglio dell'ordine se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.

4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello stato disposta dal Consiglio dell'ordine.

ART. 15-quattuordecies (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa alla difesa a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria, previo parere del Consiglio dell'ordine, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità, ridotti della metà.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cessazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso

di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate.

5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o della Corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

6. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

7. Il collegio del tribunale o della corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

ART. 15-quinquiesdecies. (*Divieto di percepire compensi o rimborsi*) 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa alla difesa a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo.

2. L'aver l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.

ART. 15-sexiesdecies (*Pagamento in favore dello Stato*) 1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifiuzione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.

3. In caso di ammissione alla difesa a spese parzialmente a carico dello Stato, la

rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura percentuale corrispondente.

4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai precedenti commi da 1 a 4 non rientrano gli onorari e le indennità dovute al difensore.

ART. 15-septiesdecies (*Azione di recupero*)

1. L'azione di recupero stabilita a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il setuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

3. Nelle cause interessanti soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.

4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, quando il giudizio sia estinto.

5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotate a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.

6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese